

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GARIBALDI, VALITUTTI, SPITELLA,
MITTERDORFER, PANIGAZZI e MEZZAPESA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 1985

Norme per la ricostruzione di carriera a fini pensionistici dei professori straordinari ed associati non confermati

ONOREVOLI SENATORI. — Una triste esperienza, direttamente partecipata, ci ha consentito di rilevare come la vigente normativa sulla carriera dei professori universitari possa essere foriera, al verificarsi di eventi funesti, di negative implicazioni economiche che non trovano riscontro in alcun altro ordinamento dei pubblici dipendenti e, quindi, di patente, oltre che dannosa, violazione costituzionale.

È noto infatti che il periodo di prova per gli associati e di straordinariato per gli ordinari si protrae per tre anni in ragione della obiettiva necessità di fornire agli interessati un tempo ragionevole per la elaborazione della produzione scientifica nuova che consenta le valutazioni di merito per il passaggio al ruolo stabile.

Se, dunque, sotto un certo profilo tale periodo appare giustificato, non così quando esso viene, in termini giuridico-previdenziali, assimilato ad un vero e proprio secondo periodo di prova e, per giunta, di durata sei volte superiore al periodo di prova imposto a ciascun pubblico dipendente da qualsivoglia Amministrazione dello Stato.

Il caso « vissuto » è sufficientemente illuminante.

G. G., assistente universitario dal 1955 al 1980 (volontario, straordinario e di ruolo per venti anni) vince il concorso e diventa straordinario il 1° novembre 1980. Due mesi prima del compimento del prescritto triennio solare di straordinariato, per il conseguimento dell'ordinariato, muore improvvisamente lasciando moglie e due figli ragazzi.

Gli uffici universitari competenti non sono legittimati a ricostruire, a beneficio dei superstiti, la carriera del defunto in qualità di ordinario per non essere stati dal *de cuius* completati i tre anni di straordinariato. Risultato: gli aventi diritto vengono a percepire una pensione di reversibilità di poco più di sei milioni lordi contro i nove milioni e mezzo l'anno ove fosse stato possibile ricostruire la carriera nel nuovo livello.

Quanto sopra non sarebbe accaduto per qualsiasi altra carriera pubblica dove il periodo di latenza o prova per l'immissione in ruolo, cui è, anche agli effetti pensionistici per gli universitari, assimilato lo straordinariato, dura solo sei mesi.

A rimedio di tale patente ingiustizia si propone il presente disegno di legge per cui i professori di ruolo, i quali non riescono a completare il periodo di prova per decesso o per invalidità sopravvenuta, possono avere ricostruita la carriera a fini pensionistici, a condizione che abbiano svolto almeno sei mesi di effettivo servizio in qualità di professori associati o di professori straordinari: in tal modo evitandosi che, a differenza di quanto avviene per tutto il restante pubblico impiego, ai professori di ruolo, che cessino per invalidità o per morte senza aver completato il lungo periodo di prova o ai loro eredi, derivi un danno economico ingiusto.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Per gli aventi causa dei professori straordinari ed associati, che alla data del decesso non abbiano completato il triennio di prova, è riconosciuto il diritto alla ricostruzione di carriera ai fini pensionistici.

Ai professori straordinari ed associati, che alla data di una dichiarata ed accertata inabilità permanente specifica non abbiano completato il triennio di prova, è riconosciuto il diritto alla ricostruzione di carriera ai soli fini pensionistici.

Il conseguimento del diritto di cui ai commi precedenti è subordinato allo svolgimento di almeno sei mesi di effettivo servizio rispettivamente nella fascia di professore straordinario e di professore associato ed i suoi effetti decorrono dalla data del decesso o della inabilità.

Per i professori deceduti l'istanza è proposta dagli aventi causa entro tre anni dal decesso.